

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 14 giugno 2010

INT10110

MQ

Oggetto: Trasporti di cabotaggio. Nuova disciplina comunitaria. Sanzioni e controlli.

Sulla nuova disciplina comunitaria dei servizi di cabotaggio stradale delle merci, che com'è noto è entrata in vigore lo scorso 14 maggio (cfr. circolare INT10086 del 7 maggio 2010), è ora intervenuto il Ministero dell'Interno, che con propria circolare, prot. n. 300/A/8176/10/111/2/3, del 7 giugno 2010, illustra in particolare **le sanzioni applicabili** in caso di violazioni delle disposizioni del Regolamento UE 1072/2009 ed i **controlli** su strada che verranno effettuati per verificare la regolarità dei servizi di cabotaggio.

Relativamente alle **sanzioni** – che il Regolamento comunitario rinvia a quelle applicabili in materia di trasporto stradale all'interno di ciascun Stato – la nota ministeriale distingue:

- a) tra quelle che integrano **l'ipotesi dell'esercizio abusivo**, previsto dall'articolo 26 della legge 298/74 (da solo o in concorso con il successivo articolo 46 – trasporto abusivo), come ad esempio il cabotaggio svolto da imprese con sede in Paesi i cui vettori non sono ammessi al cabotaggio (tutti i Paesi extra-UE ed anche Bulgaria e Romania sino al 31.12.2011). A tali sanzioni (amministrativa da 2.066 a 12.395 euro, più fermo del veicolo per tre mesi al vettore; amministrativa da 1.549 a 4.648 euro al committente) si aggiunge quella della confisca delle merce trasportata da vettore abusivo, previo sequestro su strada (ai sensi articoli 19 e 290 della legge 689/1981), prevista dall'articolo 7, comma 2 del Decreto 286/2005, quale corresponsabilità dei soggetti della filiera, in attuazione della riforma dell'autotrasporto;
- b) e quelle dei comportamenti che sono riconducibili alla **sola violazione dell'articolo 46** della citata legge 298, quali ad esempio:
 - cabotaggio svolto in mancanza della copia certificata conforme della Licenza Comunitaria e/o dell'originale dell'attestato di conducente in quanto mai conseguito nell'ipotesi di autista extracomunitario;
 - effettuazione di uno o più trasporti di cabotaggio oltre il termine dei 7 giorni;
 - superamento del numero di 3 viaggi di cabotaggio nel limite dei 7 giorni
 - cabotaggio svolto da vettori ammessi che non possono provare il trasporto internazionale di entrata a carico e/o ogni trasporto di cabotaggio che abbiano effettuato consecutivamente;
 - svolgimento di servizi cabotaggi di transito superando il limite di tre giorni dall'entrata nello Stato, o i 7 giorni dallo scarico iniziale in altro Paese;

Circa i **controlli**, la circolare del Ministero dell'Interno fa presente che le violazioni potranno essere riscontrate *“sia dall'esame della lettera di vettura internazionale CMR utilizzata nel corso del trasporto internazionale in entrata, sia da ogni altra documentazione connessa al trasporto ed alla merce o d'ogni atto, fatto o documento dal quale, comunque risulti possibile accertare i comportamenti sopraindicati”*. Le copie dei verbali di contestazione delle violazioni dovranno essere trasmesse, oltre che al Prefetto competente, anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG Trasporto Stradale ed Intermodalità – Divisione 5, per il dovuto esame del fenomeno.

La circolare ministeriale è riportata nel link sottostante.

Cordiali saluti.